



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Ansaldo - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU    www.marcoansaldicommercialista.it
www.antonellabolla.it

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI GENNAIO 2012.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e fiscale.

- Manovra Salva Italia pag. 2
- L'IMU - imposta municipale – sostituisce l'Ici pag. 6
- Prorogate le detrazioni fiscali (36%-55%) pag. 6
- Adempimenti di fine anno per i compensi degli amministratori pag. 6
- Il modello 730/2012 pag. 6
- Regime Ex minimi al via pag. 7
- Prorogato il termine per sanare la posizione delle P.IVA pag. 7
- INPS: telematizzazione del servizio pag. 7
- Come ottenere la riduzione del tasso Inail pag. 8
- Dal 2012 aumento del contributo alla Gestione Separata pag. 9
- Proroga per l'invio del prospetto informativo disabili pag. 9
- Comunicazioni lavori usuranti pag.10
- Riduzione contributiva 2011 settore edile pag.10
- Retribuzioni di dicembre - pagamento entro il 12 gennaio pag.11
- Tabelle ACI 2012 pag.11
- Beni societari utilizzati da soci e famigliari pag.11
- Movimenti bancari comunicati obbligatoriamente al Fisco pag.12
- Nello spesometro gli acquisti esteri pag.13
- Auto di lusso e quote aziendali: pag.13
- Nuove agevolazioni fiscali: pag.13
- Principali scadenze dal 1° Gennaio al 31 Gennaio 2012 pag.14

Nella *Home Page* del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti nuovi documenti:



TRATTAMENTO FISCALE DELL'AUTO DATA AL DIPENDENTE



GOVERNO MONTI: SINTESI DEL DECRETO



CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN RICERCA

MANOVRA "SALVA ITALIA":

le novità che interessano l'amministrazione del personale

E' stato approvato il Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (G.U. n.284 del 6 dicembre 2011), contenente disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, in vigore al 6 dicembre 2011, fermo restando i rinvii operati dalla stessa legge.

Diversi sono le novità per l'Amministrazione del Personale, anche se, a dire il vero, l'intervento principale riguarda la materia pensionistica, con una nuova puntata della riforma del complesso sistema vigente.

La norma è stata convertita dal Parlamento, con alcuni emendamenti, di cui si tiene conto nella tabella che segue, dove sono sintetizzate le principali misure che interessano le aziende nell'amministrazione del personale.

ART.2 - IRAP	
Nuova deducibilità dell'Irap	<p>L'articolo 2, co.1, prevede una generale deducibilità, secondo il principio di cassa, dal reddito d'impresa (sia per l'Irpef che per l'Ires) dell'Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art.11, co.1, lett.a), 1-bis, 4-bis 1, del D.Lgs. n.446/97.</p> <p>Inoltre, al co.2, per il calcolo della base imponibile Irap per ogni lavoratore di sesso femminile, nonché per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni, impiegati a tempo indeterminato nel periodo di imposta considerato, si prevede l'aumento da € 4.600,00 a € 10.600,00 dell'importo ammesso in deduzione.</p> <p>Tale importo, con riguardo ai soggetti passivi dell'Irap fiscalmente domiciliati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumenta fino a € 15.200,00.</p>

ART.5 - ISEE	
Nuove modalità di determinazione dell'Isee con DPCM entro il 31 maggio 2012	<p>Dovrà essere fissata, con DPCM, entro il 31 maggio 2012, dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, una nuova determinazione dei parametri al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche esenti da imposizione fiscale.</p> <p>Nel decreto verrà stabilita la soglia che fa venir meno le agevolazioni che saranno indicate nello stesso decreto.</p>

ART. 8 – ADDIZIONALI REGIONALI

Aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale	<p>A decorrere dall'anno d'imposta 2011, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef aumenta di 0,33 punti percentuali, passando dallo 0,9 per cento all'1,23 per cento per tutte le Regioni.</p> <p>All'aliquota base stabilita a livello nazionale dovranno sommarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ulteriori misure delle addizionali deliberate in aggiunta a quella base da parte delle singole Regioni, entro il limite di 0,50 punti percentuali; • per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, la quota aggiuntiva fino a 0,30 punti percentuali.
--	--

ART.11, CO.7 – ISPEZIONI

Abrogata la norma sulla non ripetibilità delle ispezioni	È stata abrogata la norma, contenuta nel recente D.L. n.70/11, art.7, che stabiliva un limite di ripetibilità delle ispezioni, pari a un semestre.
---	--

ART.12- TRACCIABILITÀ

Nuovo limite per il contante	L'utilizzo legale dei contanti e dei titoli al portatore come mezzo di pagamento è ridotto, dal 6 dicembre 2011 , a € 1.000,00. Non saranno sanzionate le infrazioni commesse fino al 31/01/12.
-------------------------------------	--

ART.13 – ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF

Al 20 dicembre la delibera per l'aliquota	<p>È anticipato dal 31 al 20 dicembre di ogni anno il termine ultimo di pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere che fissano l'aliquota dell'addizionale Irpef e l'eventuale soglia di esenzione, ai fini del calcolo dell'acconto dell'addizionale stessa.</p> <p>Decorso il nuovo termine, l'acconto dovrà essere determinato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione nella misura vigente in tale anno.</p>
--	--

ART.19 – CAPITALI SCUDATI

Imposta speciale per i capitali scudati	È dovuta un'imposta di bollo speciale sulle attività ancora segretate che sono state oggetto di rimpatrio, ai sensi della L. n.78/09 e del D.L. n.350/01, pari al 4 per mille per il 2011, al 10 per mille per il 2012 e al 13,5 per mille per il 2013.
--	---

ART.21 – SOPPRESSIONE ENPALS E INPDAP**Dal 1° gennaio le funzioni trasferite all’Inps**

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono soppressi gli enti previdenziali Enpals e Inpdap, le cui funzioni passeranno all’Inps. In attesa dell’effettività del trasferimento delle competenze, che avverrà mediante appositi decreti, gli uffici continueranno ad espletare le attività connesse ai loro compiti istituzionali.

ART.24 – LA RIFORMA DELLE PENSIONI**Nuovi modifica del sistema pensionistico**

Dal 1° gennaio 2012 si applica il metodo contributivo di calcolo delle pensioni, con l’abolizione delle finestre di uscita e delle pensioni di anzianità per quote.

L’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’età 62 all’età 70 vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni.

Per gli uomini, la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni.

L’accesso “anticipato” alla pensione è in ogni modo consentito con un’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali (1% per i primi due anni di anticipo rispetto a 62 anni, 2 % dal terzo) sulla quota retributiva dell’importo della pensione.

ART.24, CO.31 – INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

Sulle indennità di fine rapporto, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui all’art.17, co.1, lett.a) e c) del Tuir, ossia il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme e il trattamento di fine mandato dei *c.d. collaboratori coordinati e continuativi*, tra i quali possono figurare gli amministratori di società, erogate in denaro e in natura per un importo complessivamente superiore a € 1.000.000,00, non si applica il regime di tassazione separata di cui all’art.19 Tuir, ma la tassazione ordinaria. Le medesime disposizioni si applicano a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali.

ART.31 – LIBERALIZZAZIONI

Apertura liberalizzata delle attività commerciali	Entra in vigore il principio di libertà dell'apertura dei nuovi esercizi commerciali sul territorio, senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.
--	--

ART.40 – PERMESSI DI SOGGIORNO

Lo straniero può lavorare in attesa del rinnovo o del rilascio	<p>In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e lavorare, anche qualora non venga rispettato il termine di 20 giorni previsto per il suo rilascio, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno stesso.</p> <p>L'attività lavorativa è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve essere stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso, oppure entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso; • rilascio dal competente ufficio della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
---	---

ART.40 – LIBRO UNICO

LUL entro fine mese	Il Libro Unico del Lavoro deve essere compilato, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo.
----------------------------	---

ART. 44 – APPALTI PUBBLICI

Nuove regole per l'incidenza del costo del lavoro	Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d'appalto, sono state rideterminate le regole per l'incidenza del costo del lavoro, nella misura minima garantita dai contratti vigenti, e le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.
--	--

FISCALE

L'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE – SOSTITUISCE L'ICI DAL 1° GENNAIO 2012

Il Decreto salva Italia ha anticipato quest'anno l'introduzione di una nuova imposta comunale - l'**IMU** - il nuovo tributo include l'ICI, prevede la rivalutazione del 60% delle rendite catastali e sostituisce la tassa denominata TARSU sui rifiuti solidi urbani.

L'aliquota è fissata al 7,6 per mille; per andare incontro alle istanze dei Comuni, viene previsto che i sindaci possano alzare o abbassare la misura del 3 per mille.

I proprietari di una sola abitazione beneficeranno di una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di 200 euro.

PROROGATE LE DETRAZIONI FISCALE (36%-55%) PER LE SPESE SUGLI IMMOBILI

E' stata prorogata al 31 dicembre 2012, l'agevolazioni fiscale in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, quella che viene più comunemente denominata "agevolazione del 55%" mentre è stata portata "a regime", nel senso che non dovrà più essere prorogata di anno in anno in quanto istituita stabilmente, la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute, per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione (*c.d. criterio di cassa*).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2011 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del **12 gennaio 2012**, termine ultimo per consentirne la deducibilità in capo alla società nel periodo d'imposta 2011.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.

IL MODELLO 730/2012

Al debutto il modello 730/2012. **Tra le novità:** la cedolare secca per i contribuenti che già nell'anno 2011 l'hanno scelta per gli affitti abitativi; la proroga degli incrementi della produttività (es. straordinari); il contributo di solidarietà dovuto dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 300 mila euro; il differimento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF e della cedolare secca per il 2011; l'IMU per l'utilizzo dei crediti d'imposta 2012.

Viene confermata la doppia scadenza per la presentazione, cioè entro il **30 aprile 2012**, per chi presenta il 730 al proprio sostituto d'imposta, o entro il **31 maggio** per chi presenta il 730 ad un Centro di Assistenza Fiscale o ad un professionista abilitato.

REGIME EX MINIMI AL VIA

E' partito il regime supersemplificato per i contribuenti che escono dal vecchio regime dei minimi e proseguono nel nuovo percorso.

Il regime contabile è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo e che, pur avendo le dimensioni per rientrare nel regime dei contribuenti minimi non possono accedere a seguito dei nuovi limiti di accesso.

In particolare questo regime riguarda soltanto coloro che non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi perché iniziano una attività avendone già svolta una nel triennio precedente o perché l'attività intrapresa rappresenta il proseguimento di altra attività già esercitata come lavoratore dipendente o autonomo.

Rientrano, anche, i soggetti che fuoriescono dal regime dei minimi per decorrenza del termine quinquennale, ed anche le imprese agricole.

Le agevolazioni del regime supersemplificato consistono nel **versamento dell'IVA su base annuale e l'esclusione dall'IRAP; non vengono, quindi, compilate le liquidazioni periodiche IVA e non si versa l'acconto IVA.**

Il regime supersemplificato è quello naturale e solo mediante opzione si applica il regime contabile semplificato o ordinario che se scelti sono vincolanti per un triennio.

PROROGATO IL TERMINE PER SANARE LA POSIZIONE DELLE PARTITE IVA INATTIVE

E' stato prorogato il termine per sanare le partite IVA inattive. I titolari di partita Iva che abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni, come previsto dalla legge, possono sanare la violazione versando entro 90 giorni a partire dal 6 luglio (data di entrata in vigore del DL 98/2011) un importo pari a 129 euro.

Il versamento va effettuato entro il **2 aprile 2012**. Inizialmente il Decreto lo aveva stabilito al 4 ottobre 2011, poi, l'art. 26, c. 6 del DL 216/2011, l'ha spostato alla data indicata. Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 elementi identificativi con codice tributo 8110.

Si ricorda che non è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate la copia del pagamento e neanche presentare la dichiarazione di cessazione attività.

LAVORO**INPS: TELEMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Con la circolare n. 169 del 30 dicembre 2011, l'Istituto rende noto che dal 1° gennaio 2012 le domande di alcune prestazioni e servizi per imprese del settore artigiano, commerciale, edile, assuntrici di manodopera e lavoratori autonomi agricoli vanno presentate esclusivamente in via telematica.

E' previsto un periodo transitorio che terminerà il **31 marzo 2012** durante il quale le domande possono essere ancora presentate con le vecchie modalità. Nella circolare sono elencate le istanze oggetto della telematizzazione.

COME OTTENERE LA RIDUZIONE DEL TASSO INAIL

Come ogni anno, è data la possibilità alle aziende che svolgano l'attività da almeno due anni e abbiano effettuato interventi di **miglioramento delle condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro**, rispetto a quelle minime previste dal D.Lgs. n.81/08, di ottenere dall'Inail una riduzione del tasso di premio applicato.

La domanda di riduzione dovrà essere presentata entro il **29 febbraio 2012** a condizione che gli interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni siano stati eseguiti nel corso dell'anno 2011.

La riduzione, se riconosciuta, sarà applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2012 (febbraio 2013).

Tale riduzione è applicata in misura fissa ed è collegata al numero di lavoratori presenti in azienda con le seguenti percentuali:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

Quali requisiti per l'accesso al beneficio

L'azienda, per poter accedere al beneficio, deve essere:

- ✓ in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
- ✓ in possesso della regolarità contributiva e assicurativa.

Inoltre, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ▶ **applicazione** integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei **contratti collettivi** nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
- ▶ **inesistenza**, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle **violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro**;
- ▶ **regolarità contributiva** nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

DAL 2012 AUMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Si comunica che la Legge n.183/11 (art.22, co.1) ha previsto l'aumento di un punto percentuale della misura della contribuzione da versare alla Gestione Separata Inps (co.co.co., co.co.pro) a decorrere dall'anno 2012.

Contribuzione Gestione Separata Inps: anno 2012

Soggetti	Anno 2011	Anno 2012
Soggetti non provvisti di altra tutela pensionistica o non titolari di pensione	26,00% (IVS) + 0,72% (Mal, Mat, ANF)	27,00% (IVS) + 0,72% (Mal, Mat, ANF)
	26,72% (Totale)	27,72% (Totale)
Soggetti provvisti di altra tutela pensionistica o titolari di pensione	17%	18%

PROROGA PER L'INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Come già comunicato, il D.L. n.138/11 ha modificato la disciplina sulla gestione delle compensazioni territoriali nell'ambito del collocamento obbligatorio, con particolare riguardo alle imprese con più unità produttive e per i gruppi d'impresa, stabilendo che gli obblighi debbano essere assolti su base nazionale e abolendo la necessità dell'apposita autorizzazione ministeriale, sostituita con una comunicazione tramite il prospetto informativo il cui avvio, di norma, deve avvenire **entro il 31 gennaio di ogni anno**.

Il Ministero del Lavoro, con propria nota operativa del 14/12/11, ha evidenziato che tale modifica normativa ha reso necessario adeguare gli *standard* tecnici necessari per l'invio telematico del prospetto e che tale adeguamento è avvenuto con il decreto direttoriale del 15 dicembre 2011.

Considerando le modifiche significative intervenute, il Ministero ha informato che i servizi saranno disponibili a partire dal 15 gennaio 2012 e che **la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2012**.

Nel riassumere le novità più significative, il Ministero ricorda che la presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo crea una situazione che si chiarisce solo dopo la valutazione dell'insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo, con ciò determinando la necessità dell'invio del prospetto anche in assenza di mutamenti della situazione occupazionale.

Per le modalità di compilazione e le regole di calcolo ci si può riferire al documento "Modelli e Regole - Versione Gennaio 2012", ma è possibile anticipare che si potrà ottenere la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi in modo automatico, a seguito dell'inserimento dei dati occupazionali.

COMUNICAZIONI LAVORI USURANTI

Nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 26.11.2011 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del Ministero Lavoro avente ad oggetto la presentazione delle domande di pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti e le comunicazioni in materia da parte dei datori di lavoro.

Il decreto ha semplificato la procedura alla quale le aziende devono attenersi, essendo previsto un solo modello informatico, il modello LAV-US, sia per la comunicazione dell'inizio delle attività "a catena" sia per quella necessaria al monitoraggio e alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti, che dovrà avvenire **entro il 31 marzo di ogni anno** in riferimento all'annualità precedente. Il Ministero del Lavoro, con propria nota del 28 novembre 2011, ha fornito le istruzioni operative.

Obblighi del datore di lavoro

Con riferimento alle attività lavorative usuranti svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica compilando il modello LAV-US:

- ➔ **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento** il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni soggette a monitoraggio (lavori di cui al D.M. 19 maggio 1999, lavoro notturno, lavoro a catena, conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo); per il lavoro notturno la comunicazione deve riportare il numero di giorni di lavoro e può valere anche ai fini del successivo obbligo;
- ➔ **con periodicità annuale** l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici (questo adempimento non è dovuto qualora nella comunicazione del punto precedente siano stati inseriti, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti);
- ➔ **entro 30 giorni dall'inizio**, lo svolgimento delle lavorazioni a catena.

In caso di omissione delle comunicazioni sul lavoro notturno e a catena si applicano le sanzioni amministrative da € 500,00 a € 1.500,00, previa diffida ad adempiere.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2011 SETTORE EDILE

Con la circolare Inps n.154 del 14 dicembre 2011 sono state dettate le modalità per poter usufruire della **riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2011**.

Il beneficio consiste nella **riduzione contributiva, pari all'11,50%** sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, applicabile esclusivamente agli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Risultano pertanto esclusi gli operai assunti a tempo parziale e i titolari di agevolazioni contributive ad altro titolo (assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc).

L'Istituto chiarisce che le operazioni di recupero dovranno essere effettuate **entro il 16 marzo 2012**.

VARIE

RETRIBUZIONI DI DICEMBRE - PAGAMENTO ENTRO IL 12 GENNAIO.

Ricordiamo che l'articolo 51, comma 1 del TUIR fa rientrare tra i redditi percepiti nel periodo di imposta anche i compensi di denaro e in natura corrisposti **entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo.**

Lo studio, seguendo le indicazioni dello scorso anno e, salvo vostre diverse disposizioni da comunicare entro il prossimo 20 dicembre, provvederà ad effettuare il conguaglio di fine anno considerando anche gli stipendi del mese di dicembre 2011 presumendo che gli stessi verranno corrisposti entro il 12 gennaio 2012.

Per quanto sopra vi invitiamo a voler osservare che nel mese di gennaio il pagamento degli stipendi ai lavoratori venga effettuato entro e non oltre il 12 del mese.

TABELLE ACI 2012

Sono state pubblicate le tabelle elaborate dall'ACI che fissano i costi chilometrici di esercizio, per il 2012, di autovetture, motocicli e ciclomotori.

Lo rende noto un comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul supplemento ordinario n. 301 della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2011.

I prospetti permettono di determinare l'imponibile fiscale e previdenziale del fringe/benefit dei mezzi di trasporto aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l'utilizzo promiscuo, cioè l'uso del veicolo sia per scopi privati sia per lavoro.

LOTTA ALL'EVASIONE – ISPEZIONI

BENI SOCIETARI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Il Decreto Legge del 13 agosto 2011 ha introdotto importanti novità in materia di contrasto a quelle che vengono definite "società di comodo" ed istituito specifiche disposizioni fiscali per contrastare quel fenomeno, più o meno diffuso, che vede spesso le aziende far gravare sui conti dell'attività beni che nella realtà vengono utilizzati per fini privati dai soci o dai loro familiari.

Nel caso in cui soci o familiari dell'imprenditori utilizzino personalmente beni destinati all'impresa il provvedimento dispone quanto segue:

- 1) si viene a generare un **reddito diverso in capo all'utilizzatore;**
- 2) i **costi del bene** utilizzato divengono **indeducibili;**
- 3) è istituito **l'obbligo di presentazione di una comunicazione** all'Agenzia delle Entrate nella quale indicare tale utilizzo.

Quando trasmettere la comunicazione

La **comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo** successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui viene concesso l'utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato; si tratta quindi di una **comunicazione da rendere una tantum**, sino a successiva variazione.

Tale obbligo può essere assolto indifferentemente dalla società ovvero dai soci. La comunicazione deve essere effettuata quando:

- i beni dell'impresa sono concessi in godimento ai soci o ai loro familiari;
- i beni dell'impresa sono concessi in godimenti ai soci o ai familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo di imprese.

Cosa deve essere comunicato

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza;
- tipologia di utilizzazione del bene;
- tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
- categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
- ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

I beni monitorati

La comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni:

- autovettura (numero di telaio);
- altro veicolo (numero di telaio);
- unità da diporto (lunghezza in metri);
- aeromobile (potenza del motore in KW);
- immobile (Comune di ubicazione e identificativi catastali);
- altro (altre tipologie di beni rilevano solo se il bene è di valore superiore ad € 3.000 al netto dell'imposta).

Vista la delicatezza della questione, nel caso di utilizzo privato di un bene sociale o dell'impresa, si consiglia di valutare attentamente la propria posizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del 31 marzo prossimo.

MOVIMENTI BANCARI COMUNICATI OBBLIGATORIAMENTE AL FISCO

Dal 1° gennaio 2012 l'estratto del conto corrente bancario, contenente tutti i movimenti finanziari del titolare, sarà periodicamente inviato direttamente dalle banche all'Amministrazione finanziaria.

In questo modo il Fisco potrà utilizzare agevolmente le informazioni contenute sui rapporti finanziari per selezionare i contribuenti da controllare. Ovviamente, verranno facilmente alla luce le disparità tra i redditi ed i volumi d'affari dichiarati e le disponibilità finanziarie detenute dai singoli contribuenti.

In pratica si capovolge totalmente il meccanismo con cui finora sono state costruite le indagini finanziarie. Se in precedenza il Fisco si muoveva dal soggetto e quindi indagava sul mondo fiscale che ruotava intorno a questo per arrivare al dato, d'ora in poi sarà il contrario.

NELLO SPESOMETRO GLI ACQUISTI ESTERI

Nello spesometro anche gli acquisti esteri. Lo ha stabilito il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre scorso.

Gli acquisti con carte di credito, debito, prepagate saranno comunicati all'Agenzia direttamente dagli operatori che gestiscono lo strumento di pagamento elettronico.

Gli intermediari finanziari, oltre alle operazioni superiori a 3.600 euro, dovranno comunicare anche i dati degli esercizi convenzionati in cui hanno installato un apparecchio POS. La ricezione di questi dati è già vigente a partire dal secondo semestre 2011, cioè dal 6 luglio al 31 dicembre.

**AUTO DI LUSSO E QUOTE AZIENDALI:
PERMETTONO AL FISCO DI RETTIFICARE IL REDDITO**

L'ordinanza n. 27545 del 19 dicembre 2011 della Corte di cassazione conferma un orientamento consolidato secondo il quale grava sul contribuente sconfessare l'atto impositivo, emesso a causa del possesso di auto di lusso e di quote aziendali, fornendo la prova contraria.

Contro il ricorso di un contribuente, che si vedeva notificare un avviso di accertamento con metodo sintetico ai fini IRPEF e addizionali per il possesso di due autovetture di lusso e di varie quote societarie, la Corte suprema ha asserito le ragioni dell'Amministrazione finanziaria che aveva dimostrato l'inadeguatezza dei redditi della moglie del ricorrente a giustificare le disponibilità dei beni del consorte, e l'incontestato possesso delle auto e delle quote societarie.

L'art. 38 del DPR 600/73 prevede che l'ufficio possa determinare sinteticamente il reddito dei contribuenti sulla base del possesso di beni indicatori di capacità contributiva; appurato il possesso di detti beni-indice, il giudice tributario non può privarli della capacità presuntiva che la legge ha collegato alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare le prove contrarie offerte dal contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.

AGEVOLATI**NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI:
RIFERITE AL COSTO DEL LAVORO NONCHÉ PER DONNE E GIOVANI**

L'art. 2 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 (Decreto Monti o salva Italia), *convertito in Legge il 22 dicembre 2011, ha reso integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro.* Inoltre, ha introdotto agevolazioni IRAP per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni.

E' stata resa **integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF)**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, la **quota di IRAP imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato**, al netto delle deduzioni già spettanti per legge, introducendo una deroga al principio generale di indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 2012

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal **1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2012**, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

martedì 10 gennaio

Giornalisti previdenza complementare

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi inps - Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

lunedì 16 gennaio

IVA - versamento

Versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile.

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps - Lavoratori autonomi agricoli

Versamento dei contributi Inps relativi alla **4° rata del 2011**.

Contributi Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

venerdì 20 gennaio

Previdai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previdai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

mercoledì 25 gennaio

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

Contributi Enpals – Denuncia mensile

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

martedì 31 gennaio

UniEMens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

Datori di lavoro – PROROGATA AL 15 FEBBRAIO la Denuncia telematica del collocamento obbligatorio

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, devono inviare telematicamente il prospetto informativo contenente indicazioni in merito all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla norma (Art.9 della L. n.68/99, come modificata dall'art.40 del D.L. n.112/08 e D.M. 02/11/2010). La scadenza è stata prorogata al 15 febbraio 2012 dalla nota prot. n.39/0005909/06 del Ministero del Lavoro, del 14 dicembre 2011.